



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2727-A

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione,
protezione internazionale e complementare nonché
misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*

(Conversione in legge del DL n. 130/2020)

N. 278 – 27 novembre 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2727-A

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e di contrasto all'utilizzo distorto del *web*

(Conversione in legge del DL n. 130/2020)

N. 278 – 27 novembre 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. 0A)	- 4 -
MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL DECRETO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE QUOTE IMMIGRATI.....	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. A), N. 1 E LETT. I-BIS)	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B) E LETT. E), N. 3-BIS	- 5 -
MODIFICHE IN TEMA DI PERMESSI SPECIALI CONVERTIBILI IN PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. E), N.01).....	- 5 -
MODIFICHE IN TEMA DI DIVIETO DI ESPULSIONE O RESPINGIMENTO.....	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. E) N.1).....	- 6 -
MODIFICHE IN TEMA DI DIVIETO DI RESPINGIMENTO, ESPULSIONE O ESTRADIZIONE.	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMA 2	- 7 -
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DELLE NAVI MERCANTILI NEL MARE TERRITORIALE	- 7 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. 0A)	- 8 -
AUDIZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO DA PARTE DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI	- 8 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. B), CPV. ART. 28-BIS, COMMA 6	- 8 -
PROCEDURE ACCELERATE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	- 8 -
ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. D).....	- 9 -
DOMANDA REITERATA IN FASE DI ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO	- 9 -
ARTICOLO 3, COMMA 2, LETT. B), N. 3-BIS.....	- 10 -
TRATTENIMENTO DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	- 10 -
ARTICOLO 3, COMMA 2, LETT. B)-BIS	- 10 -
LINEE GUIDA INTERMINISTERIALI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	- 10 -
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETT. C)	- 11 -
CONDIZIONI DELL'ACCOGLIENZA NEI CENTRI GOVERNATIVI	- 11 -
ARTICOLO 4, COMMA 3, LETT. B), CAPOVERSO 1-TER	- 12 -

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA PER I TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE.....	- 12 -
ARTICOLO 14, COMMA 3	- 12 -
PROCEDURE FINANZIARIE	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2727-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge reca la conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalla I Commissione in sede referente.

Per i profili inerenti al testo originario del provvedimento (AC 2727) si rinvia alla Nota di verifica del Servizio bilancio dello Stato n. 265 del 3 novembre 2020.

La Commissione Bilancio ha esaminato il testo originario del provvedimento e, nella seduta del 25 novembre 2020, ha espresso parere favorevole con una condizione *ex art.* 81 Cost. La condizione è stata recepita nel testo, e se ne dà conto nella scheda riferita all'articolo 14. Gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1, lett. 0a)

Modifiche alla procedura di adozione del decreto di programmazione annuale quote immigrati

La norma, introdotta in sede referente, novella l'art. 3, comma 4, del D.lgs. 286/1998, concernente un profilo attuativo della disciplina delle politiche migratorie, che prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale delle quote di immigrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.

La modifica sopprime sia il termine del 30 novembre sia il limite delle quote stabilite con il precedente decreto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che la transitoria determinazione numerica delle quote d'ingresso per lavoro subordinato e lavoro autonomo non sia più vincolata a quanto statuito nell'anno precedente consentendo, pertanto, che questa venga definita prescindendo dai limiti previsti con precedente decreto.

Al riguardo, si rileva la natura prevalentemente procedurale della disposizione, che riguarda determinazioni endogovernative da assumere in via transitoria. Non si ravvisano pertanto effetti di carattere diretto.

Andrebbero peraltro esclusi effetti, di carattere indiretto, derivanti da un eventuale incremento delle quote sia pur esclusivamente per l'ipotesi di mancanza del decreto di programmazione annuale delle quote di immigrazione annuale.

ARTICOLO 1, comma 1, lett. a), n. 1 e lett. i-bis)

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi di studio

La modifica, apportata in sede referente, novella l'art. 5 del D.lgs. n. 286/1998 [comma 1, lett. a), n. 1] e introduce l'art. 38-bis al medesimo decreto legislativo (comma 1, lett. i-bis). In particolare, viene disposta l'applicazione della legge n. 68/2007 - che disciplina, tra l'altro, i soggiorni di breve durata degli stranieri per visita, affari, turismo, studio - ai soggiorni, non

superiori a centocinquanta giorni, degli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento¹ (comma 1, lett. *i-bis*)).

Viene, altresì, previsto che i summenzionati studenti possano soggiornare, entro i termini sopra esposti, purché - oltre ad essere entrati regolarmente in territorio italiano, secondo la disciplina dell'art. 4 del D.lgs. n. 286/1998 - siano in possesso del visto per studio rilasciato per l'intera durata del corso nonché della relativa dichiarazione di presenza (comma 1, lett. *i-bis*)).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale e procedurale della norma.

ARTICOLO 1, comma 1, lett. *b*) e lett. *e*), n. 3-*bis*

Modifiche in tema di permessi speciali convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro

Le modifiche intervengono sul comma 1-*bis* dell'art. 6 del D.lgs. n. 286/1998 – comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *b*), del decreto-legge in esame - che prevede la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, di un elenco di speciali permessi di soggiorno individuati dalla medesima disposizione.

Le modifiche aggiungono al suddetto elenco di permessi speciali convertibili il permesso di soggiorno per cure mediche [comma 1, lett. *b*), cpv. 1-*bis*), lett. *h-bis*)], disciplinato dall'art.19, comma 2, lettera *d-bis*), del D.lgs. n. 286/1998 [comma 1, lett. *e*), n. 3-*bis*].

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare considerato che resta fermo quanto previsto dal medesimo summenzionato comma 1, lett. *b*), in merito alla possibilità che tale conversione venga effettuata "ove ne ricorrano i requisiti".

ARTICOLO 1, comma 1, lett. *e*), n.01)

Modifiche in tema di divieto di espulsione o respingimento

La modifica, apportata durante l'esame in sede referente, interviene sull'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998, che nel testo vigente prevede che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni

¹ Di cui all'art. di cui all'art. 2 della legge n. 4/1999.

politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero può rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

La modifica in esame aggiunge, tra le fattispecie giustificative del suddetto divieto di espulsione o respingimento, quella concernente la possibilità di essere oggetto di persecuzione per motivi relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in ragione del carattere essenzialmente ordinamentale della disposizione che interviene sulla disciplina del divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

ARTICOLO 1, comma 1, lett. e) n.1)

Modifiche in tema di divieto di respingimento, espulsione o estradizione.

Si evidenzia che **l'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto legge in esame**, ha sostituito il comma 1.1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 286/1998, concernente il divieto di espulsione e di respingimento, con un nuovo testo, al fine di estendere l'ambito di applicazione di tale divieto. La disposizione introdotta, tra l'altro, prevede che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già indicato nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti. È stato, inoltre, introdotto il divieto di respingimento o espulsione qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

Le modifiche intervengono sull'art. 19, comma 1.1, del D.lgs. n. 286/1998 (concernente il divieto di espulsione e di respingimento), includendo, fra le cause di inammissibilità dell'allontanamento dello straniero, anche la protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [comma 1, lett. e) n.1) cpv. comma 1.1., terzo periodo].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modifiche appaiono assumere rilievo ordinamentale richiamando principi e Convenzioni in essere: in proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 1, comma 2

Divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale

Si evidenzia che il **comma 2 dell'art. 1 del decreto legge in esame**, prevede che, quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero sussistano le condizioni di cui all'art. 19, par. 2, lett. g) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare² (UNCLOS) di Montego Bay del 1982, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno³ possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni di tale comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione posto si applica l'art. 1102 del codice della navigazione - che prevede la reclusione fino a due anni per il comandante che contravviene al divieto - e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000 (comma 2).

La norma, approvata in sede referente, sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legge in esame con un nuovo testo. La norma introdotta, rispetto all'originaria disposizione - ai fini dell'adozione delle misure di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale - prevede, come presupposto che ne legittima l'adozione, la loro conformità alla Convenzione UNCLOS nel suo complesso, laddove nel testo originario si fa riferimento, quale presupposto per l'adozione delle medesime misure, al verificarsi delle sole condizioni indicate dall'art. 19, par. 2, lett. g) della citata Convenzione.

Inoltre, nel confermare la non applicazione della disposizione nell'ipotesi di operazioni di soccorso effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi internazionali di diritto marittimo, viene introdotto, in tal caso, anche il rinvio agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'ulteriore rinvio previsto nel testo originario agli obblighi internazionali in materia di statuto dei rifugiati viene, infine sostituito con quello alle "norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo".

² L'art. 19, par. 2, lett. g) della summenzionata Convenzione UNCLOS considera come pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

³ Di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia il carattere ordinamentale del rinvio alle citate Convenzioni e non si formulano osservazioni tenuto conto anche che alla norma originaria, integrata da quella in esame, non sono stati ascritti effetti finanziari visto, come precisato dalla relazione tecnica, il suo carattere ordinamentale.

ARTICOLO 2, comma 1, lett. 0a)

Audizione dei richiedenti asilo da parte delle Commissioni territoriali

La norma novella l'art. 12, comma 1, del D.lgs. 25/2008, che disciplina l'audizione del richiedente asilo da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

La modifica prevede che la suddetta audizione venga disposta - ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, del medesimo decreto legislativo.

Gli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 25/2008, rispettivamente, definiscono i criteri di svolgimento del colloquio e disciplinano il verbale dell'audizione.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta a confermare che il ricorso a collegamenti audiovisivi a distanza da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per lo svolgimento dei prescritti colloqui con i richiedenti asilo, possa effettivamente essere disposto in condizioni di neutralità finanziaria, tenuto conto che la norma stessa dispone l'invarianza "ove possibile".

ARTICOLO 2, comma 1, lett. b), cpv. Art. 28-bis, comma 6

Procedure accelerate per il riconoscimento della protezione internazionale

La modifica interviene sull'art. 28-bis, comma 6, del D.lgs. n. 286/1998, disciplinante le procedure di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale. Tali procedure, in base a quanto previsto dal testo originario del decreto legge in esame [al comma 1, lett. b), cpv. Art. 28-bis, comma 6] non si applicano ai minori non accompagnati.

La modifica approvata esclude dall'applicazione delle suddette procedure anche i richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'art. 17, del D.lgs. n. 142/2015. Trattasi, in particolare di disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,

vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere e le vittime di mutilazioni genitali.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la modifica introdotta alle procedure d'esame accelerato delle domande di protezione internazionale di cui all'art. 28-*bis*, del D.lgs. n. 25/2008 - volta ad escludere l'applicazione delle stesse nei confronti di soggetti portatori di particolari esigenze - interviene in un quadro procedurale al quale non sono ascritti specifici effetti finanziari, andrebbe confermata la sostenibilità delle procedure indicate, anche con le modifiche introdotte dalle norme in esame, nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 2, comma 1, lett. d)

Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

La modifica integra l'art. 29-*bis* del D.lgs. n. 286/1998 concernente la disciplina delle domande reiterate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Tale disciplina, in base a quanto previsto dal testo originario del decreto legge in esame (comma 1, lett. d)) prevede che la prima domanda reiterata venga comunque esaminata dalla commissione territoriale competente - che procede in via preliminare entro tre giorni - per verificare se sono stati adottati nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine dell'interessato e, in caso contrario, ne dichiara l'inammissibilità.

La modifica introdotta prevede che nell'ambito della procedura di esame della domanda siano "valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti".

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito alla modifica introdotta che interviene in un quadro procedurale al quale non sono stati ascritti specifici effetti finanziari.

ARTICOLO 3, comma 2, lett. b), n. 3-bis

Trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale

La modifica, introdotta in sede referente, aggiunge il comma 10-*bis* all'articolo 6 del D.lgs. n. 142/2015, relativo al trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, al fine di prevedere che, qualora sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore, si applichino le misure del medesimo decreto legislativo, articolo 19-*bis*, in tema di identificazione dei minori stranieri non accompagnati.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che la disposizione appare finalizzata a specificare la portata applicativa di quanto già previsto a legislazione vigente. In proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 3, comma 2, lett. b)-bis

Linee guida interministeriali in materia di accoglienza di richiedenti protezione internazionale

Normativa vigente: L'art. 10 del D.lgs. n. 142/2015 prevede che nei centri e nelle altre strutture di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale devono essere assicurati adeguati *standard* igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto interministeriale. Sono, altresì, erogati oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze. Sono, inoltre, adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri (comma 1). Si rammenta che all'attuazione del D.lgs. n.142/2015, in base all'articolo 29 dello stesso, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma, introdotta in sede referente, demanda⁴ all'adozione di linee guida interministeriali la verifica della sussistenza delle esigenze particolari e delle specifiche situazioni di vulnerabilità - di cui all'art. 9, comma 4-*bis*, del D.lgs. n. 142/2015 - rilevanti ai fini del trasferimento prioritario dei richiedenti protezione internazionale nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione nonché dell'adozione delle di idonee misure di accoglienza dei medesimi disciplinate dall'art. 10 del summenzionato decreto legislativo.

⁴ A tal fine viene introdotto il comma 4-*ter* all'art. 9, del D.lgs. n.142/2015.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il D.Lgs. 142/2025 (all'art. 29) reca un'espressa previsione di invarianza finanziaria, pur in mancanza di una procedura di verifica in sede parlamentare, non si formulano osservazioni nel presupposto che le linee guida in materia di misure di accoglienza siano adottate in conformità al criterio di invarianza indicato dalla fonte primaria.

ARTICOLO 4, comma 1, lett. c)

Condizioni dell'accoglienza nei centri governativi

La **modifica**, approvata in sede referente, integra quanto già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), con riferimento alle condizioni dell'accoglienza. Prevede in particolare che nei centri di accoglienza siano previste anche idonee misure di sicurezza, di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, lettera c), nel testo vigente, pone l'obbligo di assicurare nei centri adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata. Inoltre, si dispone che siano erogati anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, anche l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di acquisire una conferma riguardo alla possibilità di realizzare le misure di prevenzione e controllo specifiche nei centri di accoglienza governativi nel quadro delle risorse già esistenti⁵.

⁵ In proposito, si evidenzia che la relazione tecnica riferita al testo iniziale dell'articolo 4 del decreto-legge, nel quale si inserisce la modifica in esame, afferma che le stesse generano maggiori oneri relativi ai servizi aggiuntivi che dovranno essere resi a favore dei richiedenti asilo (corsi di lingua italiana, orientamento al territorio e assistenza psicologica), per un totale annuo di euro 86.879.621,40 e risparmi derivanti dal minor periodo di permanenza dei richiedenti nei centri governativi di accoglienza, per un totale di euro 74.066.895,76, con un saldo netto di euro 12.812.725,64.

ARTICOLO 4, comma 3, lett. b), capoverso 1-ter

Modalità di accoglienza per i titolari di permesso di soggiorno per protezione sociale

La norma, introdotta in sede referente, novella l'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 416/1989, contenente le disposizioni relative al sistema di accoglienza territoriale dei migranti (SAI), come ridefinito dal comma 3 del decreto-legge in esame: essa prevede che l'accoglienza dei titolari di permesso di soggiorno per protezione sociale avvenga con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 4, comma 3, in cui la modifica in esame si inserisce, afferma che le novità recate dalla norma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'accoglienza nel sistema di accoglienza e integrazione - SAI, che sostituisce il SIPROIMI, avviene nei limiti dei posti disponibili, in relazione ai progetti attivati dagli enti locali e ammessi a finanziamento dal Ministero dell'interno.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo alle modalità di accoglienza richiamate dalla modifica in esame: ciò al fine di confermare l'effettiva possibilità di realizzarle nel quadro delle risorse programmate per le finalità in esame.

ARTICOLO 14, comma 3

Procedure finanziarie

Le **modifiche** fanno espresso rinvio all'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nel ribadire (come già previsto dal testo originario, non modificato) che l'invarianza della spesa è assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1 (comma 3).

Si rammenta che le variazioni di bilancio nell'ambito del medesimo programma sono disciplinate principalmente dal comma 4 dell'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica, il quale prevede presidi sostanziali e procedurali per garantirne la neutralità.

Nella seduta del 25 novembre 2020, la **Commissione Bilancio**, nel proprio **parere**, ha rilevato la necessità di precisare che le variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma, volte a garantire l'invarianza della spesa sono da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La Commissione ha dunque posto la seguente **condizione ex art. 81 Cost.**: "all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: *con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente* con le seguenti: *ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*".

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che la modificazione recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio.